

Circolare 22 gennaio 1968, n. 9

Oggetto: Legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico e regolamento 24 ottobre 1967, n. 1288(2), di esecuzione. Prima parte: impianti termici (1)

Emanata dal Ministero dell'interno.

stato: norma abrogata dalla circolare n° 73 del 29/07/71

Tra gli enti ed organi chiamati ad attuare la legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, figurano anche i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, e più precisamente quei Comandi che ricadono nelle zone A e B nelle quali è stato suddiviso il territorio nazionale ai fini dalla legge stessi perseguita (art. 2). I compiti affidati ai Comandi dei Vigili del fuoco sono considerati negli artt. 9, 10 e 19 della legge e riguardano:

- a) l'approvazione dei progetti e i collaudi degli impianti termici;
- b) la vigilanza sugli stessi.

Con la pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale del 9 corrente) del regolamento di esecuzione (D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288), la legge è diventata operante per la parte relativa alle materie disciplinate ai Capi: II (Impianti termici - Installazioni) III, (Combustibili) e IV (Conduzione - vigilanza);

mentre il regolamento relativo entrerà in vigore il 9 luglio prossimo, essendo prevista una vacatio di sei mesi dalla data della sua pubblicazione sulla G.U. Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione dei Comandi interessati sui due provvedimenti, questo Ministero ritiene opportuno di illustrarli brevemente nelle parti che contemplano i compiti loro affidati e sopra messi in evidenza.

Preliminarmente occorre tener presente il campo di applicazione delle norme regolamentari. Esso è definito all'art. 1 del regolamento e comprende fondamentalmente "tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h", i quali:

- a) siano installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dall'art. 2 della legge;
- b) non siano inseriti in un ciclo di produzione industriale (per quelli inseriti in un ciclo di produzione industriale, seguiranno altre norme regolamentari).

Preliminarmente ancora si pone in evidenza che l'inquinamento atmosferico è problema di natura sanitaria e pertanto la competenza primaria in materia appartiene all'Amministrazione della Sanità.

È a questa infatti che fanno capo i principali organi chiamati ad attuare la legge: Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico (art. 3), Istituto superiore di sanità (art. 19, penultimo comma), Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (art. 5), i medici provinciali ed ufficiali sanitari (art. 19, 4°, 5°, 6° ed ultimo comma); mentre importanti compiti sono affidati anche agli Enti locali ed ai loro organi sanitari e tecnici: Amministrazioni provinciali, cui è fatto obbligo di istituire "servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico" (art. 7);

Laboratori di igiene e profilassi, cui è demandato il compito delle analisi dei campioni prelevati (art. 19, 3° comma), Amministrazioni comunali, ai cui uffici tecnici i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco possono chiedere la collaborazione nella loro attività di vigilanza (articolo 19, 2° comma), e cui è fatto obbligo di integrare i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico.

Delimitato il campo di applicazione, si passa ad illustrare i compiti affidati ai Comandi. Come accennato, questi concernono: i progetti e i collaudi da una parte, la vigilanza dall'altra.

1) Progetti e collaudi.

- L'approvazione dei progetti e i collaudi, previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 615, formano oggetto delle norme regolamentari di cui all'art. 9. Al riguardo, particolare rilievo assumono i termini previsti negli ultimi due commi: 60 giorni per l'approvazione dei progetti, 30 giorni per l'effettuazione dei collaudi. Non trattasi di termini perentori, ma l'esigenza di rispettarli è ovvia.

2) Vigilanza.

- La vigilanza, prevista dall'art. 19 della legge, ha per oggetto: a) la conduzione degli impianti; b) i combustibili; c) le emissioni.

La vigilanza sulla conduzione degli impianti è disciplinata dall'art. 2 del regolamento e comporta per i Comandi dei Vigili del fuoco l'obbligo di comunicare agli Ispettorati provinciali del lavoro i casi di recidiva nella cattiva conduzione, ai fini dell'eventuale revoca dei patentini previsti dallo stesso articolo. La vigilanza sui combustibili è disciplinata dall'art. 15 del regolamento e comporta per i Comandi dei Vigili del fuoco il prelievo di campioni secondo modalità ivi descritte, tra le quali particolare rilievo giuridico assume la redazione del verbale delle operazioni (2° comma cit. e appendice n. 2).

Si fa presente al riguardo:

- a) che per le operazioni di prelievo i Comandi possono richiedere la collaborazione degli uffici tecnici comunali (art. 19, 2° comma della legge); b) che i compiti dei Comandi si esauriscono con il prelievo e l'invio del campione prelevato, insieme con un esemplare del verbale, al Laboratorio di igiene e profilassi o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità (art. 15, commi 10 e 17). La vigilanza sulle emissioni è disciplinata dall'art. 13 del regolamento e comporta per i Comandi dei Vigili del fuoco: a) in sede di collaudo dell'impianto, "l'accertamento del contenuto di particelle solide e di composti dello zolfo" previsto al comma 9 dell'articolo;
- b) per gli impianti già installati, "il rilevamento visivo dell'indice dei fumi", previsto al successivo comma 10 dello stesso articolo. Si richiama infine l'attenzione sulle norme transitorie e finali previste nell'art. 17. Queste norme recano: a) la durata della "vacatio" del regolamento (che, come s'è visto, è di sei mesi); b) la tabella dei termini entro i quali gli impianti termici dovranno essere resi rispondenti alle norme regolamentari;
- c) le modalità di prelievo dei combustibili liquidi dagli attuali serbatoi.

La vigilanza sui combustibili e sulle emissioni comporta l'esigenza di dotare i Comandi delle attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti connessi e cioè:

a) per eseguire i prelievi dei combustibili;

b) per effettuare il rilevamento visivo dell'indice dei fumi.

A questo riguardo si fa riserva di ulteriori istruzioni. Parimenti ulteriori istruzioni saranno diramate per l'attuazione del censimento degli impianti termici e degli stabilimenti industriali previsto dall'art. 27 della legge, che dovrà essere attuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, e quindi nel periodo: 9 luglio 1968 - 9 gennaio 1969.

(1) Vedi anche la. Circ. 10 novembre 1971, n. 28387/4155/1 (lettera circolare emanata dal Ministero dell'interno) e la Circ. 19 aprile 1972, n. 28, emanata dal Ministero dell'interno.

(2) DPR abrogato dal DPR 1391/79 ad esclusione dell'art.17 e della tabella allegata